



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

LA DIRETTRICE GENERALE

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal d.l. 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5 marzo 2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 5 marzo 2020, n. 12 e, in particolare, l’art. 1 che istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO il d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164, recante il “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020;

VISTO il d.P.C.M. del 12 agosto 2021, registrato alla Corte dei conti l’8 settembre 2021 al n. 2473, con il quale la dott.ssa Marcella Gargano è stata nominata Direttrice generale delle Istituzioni della formazione superiore;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, con il quale è stato emanato il regolamento recante i criteri generali per l’adozione degli statuti di autonomia e per l’esercizio dell’autonomia regolamentare da parte delle istituzioni artistiche, musicali e coreutiche di cui alla legge n. 508 del 1999;

VISTO, in particolare, l’art. 14 del d.P.R. n. 132/2003 che disciplina il procedimento per l’approvazione degli statuti di autonomia;

VISTO lo Statuto dell’Isia di Pescara, approvato con D.D. n. 3498 del 21 dicembre 2016 dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

VISTA la nota di trasmissione della delibera del 9 giugno 2023 del Consiglio di Amministrazione dell’Isia di Pescara, acquisita al prot. dgfis n. 7262 del 13 giugno 2023, con la quale sono state proposte modifiche allo Statuto vigente, approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 maggio 2023;



Ministero dell'università e della ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

VISTE le note della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, prot. n. DFP-0015240-P-03/03/2023, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prot. n. 85746 del 26 aprile 2023, e del Ministero dell'Università e della ricerca, prot. n. 5530 del 4 maggio 2023, con le quali sono state formulate osservazioni in merito alle modifiche proposte;

VISTA la nota acquisita al prot. dgfis n. 7262 del 13 giugno 2023, con la quale l'Isia di Pescara ha trasmesso la delibera del Consiglio di amministrazione n. 35, adottata nella seduta del 31 maggio 2023, e ha inviato il testo dello Statuto che recepisce le predette osservazioni;

DECRETA

Art.1

1. Sono approvate le modifiche al testo dello Statuto dell'Isia di Pescara di cui alla delibera n. 35/2023 citata in premessa.

LA DIRETTRICE GENERALE
dott.ssa Marcella Gargano



Firmato digitalmente da
GARGANO MARCELLA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA

STATUTO

ART. 1 - ISTITUZIONE

1. L'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (d'ora in poi denominato ISIA) di Pescara è istituito ai sensi della L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 262, e secondo le procedure definite dal D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, recante norme per il "*Regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla L. 21 dicembre 1999, n. 508*". L'ISIA è una istituzione pubblica di alta cultura e gode di autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.
2. L'ISIA di Pescara è un istituto di alta formazione terziaria, di specializzazione e di ricerca nel campo del Design e, a tal fine, svolge correlate attività di produzione. È dotato di personalità giuridica e gode di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici ma comunque nel rispetto dei relativi principi.
3. L'ISIA di Pescara si fonda sull'esperienza didattica e di ricerca maturata a partire dal 2009, anno nel quale si è avviata l'attività formativa come sede decentrata dell'ISIA di Roma.
4. L'Istituto valorizza anche la preziosa eredità culturale, professionale e manageriale della tradizione del Design nel contesto territoriale di primario riferimento, a partire dalle esperienze prestigiose testimoniate da Corradino D'Ascanio e Nazareno Fonticoli.

ART. 2 - FINALITÀ

1. L'ISIA di Pescara svolge attività di alta formazione, di ricerca, di promozione e di produzione di progetti di design, tutelandone la proprietà. In particolare, esso istituisce ed attiva corsi di formazione nel rispetto dell'art. 2 comma 7, lett. h) della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ai quali si accede con il possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione, e rilascia specifici diplomi accademici di primo e di secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione, di master, di formazione alla ricerca e di dottorato di ricerca nel campo del Design.
2. L'ISIA, attraverso la trasmissione di conoscenze culturali, artistiche, scientifiche e tecniche, ha quali sue finalità primarie la formazione, l'aggiornamento e la ricerca nel settore del Design. Sviluppa una professionalità attenta ai sistemi della produzione e del consumo e alle implicazioni che questi determinano nelle dinamiche sociali, economiche e culturali. Promuove

un atteggiamento progettuale consapevole dei bisogni dell'uomo e delle necessità di tutela dell'ambiente.

3. L'ISIA, contestualmente ai fini formativi, ha il compito di favorire processi di innovazione e di aggiornamento nel settore del Design che attua, attraverso attività di ricerca e di sperimentazione, collaborando con Enti pubblici e privati, con Centri di ricerca e Aziende in Italia e all'estero. Ha inoltre il compito di promuovere e favorire collaborazioni internazionali nell'ambito della progettazione industriale e tra scuole di Design ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 508/99.
4. L'ISIA, per il raggiungimento delle proprie finalità, attiva rapporti con Enti pubblici e privati anche attraverso partecipazioni, contratti, convenzioni e consulenze. Può costituire Fondazioni e Centri di servizio, anche in convenzione con altre Istituzioni pubbliche e private, e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della produzione culturale. Può partecipare a Consorzi con Università ed Organizzazioni pubbliche e private, e promuovere attività culturali, corsi e scuole di specializzazione a livello nazionale e internazionale ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 508/99.
5. L'ISIA ha piena autonomia negoziale che esercita per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali, sulla base della normativa vigente compatibile con la propria autonomia, dello Statuto e di apposita regolamentazione ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 508/99.

ART. 3 - AUTONOMIA REGOLAMENTARE

1. L'ISIA di Pescara, in conformità alla vigente normativa e al presente Statuto ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 508/99, disciplina con propri regolamenti gli aspetti organizzativi e funzionali della propria attività.

In particolare adotta:

- a) un regolamento didattico per la disciplina dell'ordinamento dei corsi di formazione, dei relativi obiettivi e della articolazione delle attività formative;
- b) un regolamento per la disciplina della organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile;
- c) un regolamento di amministrazione, finanza e contabilità per la disciplina della gestione finanziaria, contabile, patrimoniale nonché dell'attività negoziale;
- d) un regolamento per la disciplina delle attività di ricerca, di tutela della proprietà, di produzione e di vendita dei progetti di design;

e) un regolamento per il funzionamento interno.

ART. 4 - ORGANI

1. Sono organi dell'ISIA di Pescara:

- a) il Presidente;
- b) il Direttore;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Consiglio Accademico;
- e) i Revisori dei Conti;
- f) il Nucleo di Valutazione;
- g) il Collegio dei professori;
- h) la Consulta degli Studenti.

2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una volta sola. Le nomine degli organi di cui alle lettere b) e d) sono comunque rapportate ad anni accademici interi ed hanno comunque la medesima durata degli altri Organi (ossia, tre anni e una sola eventuale conferma consecutiva).

3. I compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1 sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nei limiti fissati dalle disposizioni vigenti.

ART. 5 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'ISIA di Pescara, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno.

2. Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio Accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di Istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta esperienza nell'ambito artistico e culturale.

3. Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del Presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.

ART. 6 - DIRETTORE

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico e della ricerca e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni, alle partecipazioni, alle convenzioni, ai contratti e alle attività per conto terzi che riguardino la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione di design. Convoca e presiede il Consiglio Accademico e ne fissa l'ordine del giorno.
2. Il Direttore è eletto dai docenti dell'ISIA di Pescara tra i docenti di prima fascia, anche di altre Istituzioni AFAM, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera a) della L. 21 dicembre 1999 n. 508. In sede di prima applicazione, e fino all'adozione del predetto regolamento, i requisiti richiesti sono: competenza specifica nel campo del Design oltre a cinque anni di attività didattica nel settore ovvero tre anni di esperienza di direzione in enti operanti sempre nel settore.
3. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico ai sensi degli artt. 212, comma 3, 220, comma 5, 228, comma 7 e 241, comma 5, del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio Accademico.
4. Il Direttore esercita l'azione disciplinare nei confronti degli studenti, nonché, limitatamente alle infrazioni di minore gravità, ai sensi dell'art. 55 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 165/2001 nei confronti del personale docente ed amministrativo dell'Istituzione.
5. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi dell'insegnamento.
6. Il Direttore può nominare suoi collaboratori tra il personale docente ai quali affidare dei compiti di coordinamento in ordine al funzionamento della didattica, della ricerca, delle collaborazioni esterne di carattere nazionale e internazionale. Le indennità per tali incarichi sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e della normativa e della contrattazione collettiva vigente.
7. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'istituzione.
8. Il Direttore, scegliendo tra il personale docente, può nominare un Vice Direttore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza temporanea nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'ISIA di Pescara è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.
2. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:

- a) il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) un docente dell'ISIA di Pescara, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;
 - d) uno studente designato dalla Consulta degli Studenti;
 - e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati nonché tra i componenti del Comitato Scientifico di cui al successivo art. 8, lettera g).
3. Il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di Enti, anche territoriali, Fondazioni o Organizzazioni culturali, scientifiche, artistiche, pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'ISIA di Pescara, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
4. I Consiglieri di cui al comma 2, lettera e), ed al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo, con voto consultivo, con funzioni di Segretario.
6. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'ISIA di Pescara.

In particolare:

- a) delibera, sentito il Consiglio Accademico, le eventuali modifiche dello Statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
- b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui al successivo art. 8, comma 3, lettera b), la programmazione della gestione economica;
- c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo;
- d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;

- e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico.
- 7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata dal Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Funzione Pubblica.
- 8. Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.
- 9. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un Presidente Onorario scelto tra personalità di rilievo nazionale o internazionale nel campo della cultura. Il Presidente Onorario può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

ART. 8 - CONSIGLIO ACCADEMICO

- 1. Il Consiglio Accademico dell'ISIA di Pescara è composto da nove componenti.
- 2. Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore che lo presiede:
 - a) sei docenti dell'ISIA di Pescara, eletti dal corpo docente in rappresentanza degli ambiti disciplinari o curriculari individuati a tal fine dallo stesso Collegio e scelti tra i docenti che abbiano maturato un quinquennio di insegnamento; in sede di prima applicazione, si prescinde dall'ultimo requisito;
 - b) due studenti designati dalla Consulta degli Studenti facenti parte della stessa.
- 3. Il Consiglio Accademico:
 - a) effettua la designazione di cui al comma 2 dell'art. 5 del presente Statuto entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del Presidente uscente;
 - b) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
 - c) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera b);
 - d) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca, della promozione e della produzione di design;

- e) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera h) della L. 21 dicembre 1999 n. 508, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli Studenti;
- f) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente regolamento al Consiglio di Amministrazione;
- g) può nominare un Comitato Scientifico con funzioni consultive costituito da personalità di alta qualificazione professionale fino al numero massimo di quattro componenti.

ART. 9 - REVISORI DEI CONTI

1. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile è effettuato da due Revisori dei Conti nominati con decreto del Ministero, dell'Università e della Ricerca e designati uno dal Ministero dell'Università e della Ricerca e uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. I Revisori dei Conti vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. Espletano i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 2 del D. Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. Ad essi si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

ART. 10 - NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. L'ISIA di Pescara adotta, in coerenza con la normativa vigente, un sistema di valutazione dell'efficienza e del rendimento delle attività svolte dall'istituto, verificando con idonee modalità la corretta utilizzazione delle risorse pubbliche, la qualità e la produttività della ricerca e della didattica.
2. Per attuare questo fine, l'ISIA di Pescara è dotato di un Nucleo di Valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui almeno due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
3. Il Nucleo di Valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi.

In particolare:

- a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'ISIA di Pescara, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzazione ottimale delle risorse;
- b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e

della ricerca, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari; la relazione è trasmessa entro il 31 marzo di ogni anno oltre che al Ministero anche all'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).

4. L'ISIA di Pescara assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

ART. 11 - IL COLLEGIO DEI PROFESSORI

1. Il Collegio dei professori è composto dal Direttore, che lo presiede, e da tutti i docenti in servizio presso l'ISIA di Pescara. Esso svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico mediante proposte sulle materie di competenza del Consiglio e mediante l'espressione di pareri consultivi su richiesta del Consiglio.

ART. 12 - LA CONSULTA DEGLI STUDENTI

1. La Consulta degli Studenti è composta ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 132 del 2003. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio Accademico. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.

2. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.

3. In sede di prima applicazione il Direttore provvede con proprio decreto alla costituzione di una rappresentanza degli studenti.

ART. 13 - UFFICI E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Con apposito regolamento di cui al precedente art. 3, lettera b), è disciplinata l'organizzazione degli uffici ai quali è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'ISIA di Pescara.

2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore Amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile.

ART. 14 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

1. L'ISIA di Pescara stipula apposita convenzione con l'organismo preposto nella Regione Abruzzo all'attuazione della L. 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni, per assicurare ai propri allievi l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio e regolare il versamento delle relative tasse.

ART. 15 - INTESE E CONVENZIONI CON ALTRI ENTI

1. Al fine di realizzare sinergie con altri enti ed organismi pubblici e privati, italiani e stranieri, per l'attuazione delle attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e di produzione nei limiti delle risorse finanziarie stanziati dal bilancio preventivo, il Direttore stipula apposite intese programmatiche e convenzioni ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 508/99, a seguito di deliberazione del Consiglio Accademico, su proposta dello stesso Direttore.
2. Nei casi non riconducibili al precedente comma, intese e convenzioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 508/99, sono stipulate dal Presidente a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Direttore.

ART. 16 - RISORSE FINANZIARIE

1. L'ISIA di Pescara, per lo svolgimento della propria attività, si avvale di:
 - a) eventuali contributi dello Stato appositamente stanziati dalla normativa statale;
 - b) contributi di soggetti pubblici europei, nazionali, regionali, locali;
 - c) lasciti, donazioni, contributi di altri soggetti pubblici e privati;
 - d) contributi degli studenti;
 - e) proventi della vendita di progetti, di servizi e di prodotti.
2. La gestione delle risorse è disciplinata dal regolamento di cui all'art. 3, lettera c) del presente Statuto.

ART. 17 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.
2. Il Regolamento:
 - a) didattico, è deliberato dal Collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito l'organo di gestione;

- b) di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dal Consiglio di Amministrazione secondo uno schema elaborato tipo dal Ministro dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
 - c) per l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
3. Lo Statuto ed il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, nonché il regolamento per l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile sono deliberati e trasmessi al Ministero dell'Università e della Ricerca per l'approvazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica. Il regolamento didattico è trasmesso al Ministero dell'Università e della Ricerca che esercita il controllo.
 4. I regolamenti interni sono adottati con decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio Accademico.
 5. L'iniziativa di modificazione dello Statuto può essere assunta sia dal Consiglio di Amministrazione sia dal Consiglio Accademico. Il Consiglio di Amministrazione delibera la proposta di revisione a maggioranza assoluta e la trasmette al Ministero dell'Università e della Ricerca per la procedura di cui al precedente comma 3.